

## **WHISTLEBLOWING – COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL**

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. “normativa Whistleblowing”).

COFIRCONT si è dotata di procedure adeguate alla gestione delle segnalazioni di comportamenti illeciti ed ha attivato un canale interno di trasmissione delle segnalazioni ai sensi della normativa Whistleblowing.

Il Responsabile delle Segnalazioni è stato individuato dal Consiglio di amministrazione nell'Organismo di Vigilanza. Qualora la segnalazione riguardi uno dei soggetti preposti alla gestione della segnalazione la segnalazione va indirizzata al Collegio Sindacale.

COFIRCONT ha adottato i seguenti canali di segnalazione interni:

- A mezzo servizio postale, con lettera raccomandata indirizzata a:

RESPONSABILE SEGNALAZIONI  
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL  
VIA SANT'ANDREA 10  
20121 MILANO

- Incontro diretto con il Responsabile Segnalazioni

Su richiesta della persona segnalante, la Società consente di fissare un incontro diretto con il Responsabile Segnalazioni. Per attivare tale modalità è possibile utilizzare il numero 02/7788701 o richiedere un appuntamento scrivendo un'e-mail a [odv@cofircont.it](mailto:odv@cofircont.it)

La Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento); la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla Segnalazione.

Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa da spedire con lettera raccomandata al “Responsabile Segnalazioni, all'indirizzo sopra indicato”.

Nel caso in cui il segnalante decidesse di richiedere un incontro diretto, il Responsabile Segnalazioni deve garantire lo svolgimento dell'incontro entro al massimo 15 giorni.

Il Responsabile Segnalazioni avrà cura di stilare un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto anche dal segnalante oltre che dal Responsabile Segnalazioni stesso.

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Responsabile Segnalazioni invierà al segnalante un avviso di ricevimento, via e-mail, se fornita dal segnalante, o mediante posta ordinaria, in caso contrario.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto **informazioni su violazioni** (comportamenti, atti od omissioni) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo**. In particolare, costituiscono violazioni potenzialmente oggetto di Segnalazione:

(a) **Violazioni del diritto nazionale:**

- Illeciti civili, amministrativi, penali o contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. “reati presupposto”), le violazioni o le sospette violazioni del Modello 231 o del Codice Etico, nonché le operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società, ai sensi del Decreto n. 231/2001

(b) **Violazioni del diritto dell'UE:**

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione<sup>1</sup>
- Atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE<sup>2</sup>
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)<sup>3</sup>;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti<sup>4</sup>

Le informazioni possono riguardare sia le **violazioni commesse**, sia quelle **non ancora commesse** che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo, sulla base di **elementi concreti**.

---

<sup>1</sup> In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

<sup>3</sup> Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

<sup>4</sup> In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Inoltre, possono essere oggetto di Segnalazione, anche quegli elementi che riguardano **condotte volte ad occultare le violazioni** (ad es., occultamento o distruzione di prove).

**È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata** al fine di consentire al Responsabile Segnalazioni di dare corretto seguito alla stessa.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- a) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- b) la **descrizione del fatto**;
- c) le **generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È fortemente suggerito di allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché **l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti**.

COFIRCONT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (si ricorda che il segnalante può essere un dipendente, un collaboratore nonché un fornitore, un consulente o un libero professionista che prestano servizi e/o forniscono beni alla Società) e del contenuto della segnalazione, attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri e adotta le più idonee misure di protezione a tutela del segnalante e del segnalato.

Per reati di corruzione e rientranti nel catalogo dei reati 231/2001 il canale esterno delle segnalazioni è messo a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) al seguente link <https://anticorruzione.it/#/whistleblowing> seguendo le modalità operative del sito.

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento.